



Camera di Commercio
Genova



Affidamento dei servizi di assistenza alle micro, piccole e medie imprese liguri sul tema transizione ecologica ed economia circolare, progetto CE- Prince mediante predisposizione di una R.D.O. sul M.E.P.A.

C.U.P. I48I24000270005

CAPITOLATO

Sommario

Art. 1 - Natura e oggetto del contratto.....	3
Art. 2 – Aspetti principali del servizio richiesto	3
Art. 3 – Ammontare del contratto	3
Art. 4 – Durata del contratto.....	3
Art. 5 – Requisiti di partecipazione	4
Art. 5 bis – Motivi di esclusione dalla procedura	4
Art. 6 - Controllo sul possesso dei requisiti	5
Art. 7 - Modalità di presentazione dell’offerta.....	5
Art. 7 bis – Richieste di chiarimenti	6
Art. 8 - Criterio di aggiudicazione	6
Art. 8 bis – Punteggi	7
Art. 9 - Cauzione definitiva.....	9
Art. 10 - Soccorso istruttorio	9
Art. 11 - Risoluzione del contratto.....	10
Art. 12 - Fatturazione elettronica, liquidazione pagamenti, split payment	11
Art. 13 - Invariabilità dei prezzi.....	13
Art. 14 - Cessione del contratto. Vicende soggettive dell’operatore economico	13
Art. 15 - Stipulazione del contratto	13
Art. 16 – Subappalto	14
Art. 17 – Referenti contrattuali	16
Art. 18 - Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza	17
Art. 19 - Inadempimento e penalità	18
Art. 20 – Responsabilità.....	19
Art. 21 - Invariabilità dei prezzi.....	20
Art. 22 - Responsabile Unico di Progetto	20
Art. 23 - Direttore dell’Esecuzione del Contratto	20
Art. 24 – Controversie	20
Art. 25 - Domicilio delle parti	20
Art. 26 - D.U.V.R.I.....	21
Art. 27 - Altre informazioni.	21

Art. 1 - Natura e oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto l'attività di assistenza in materia di economia circolare e transizione ecologica, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese liguri.

Art. 2 - Aspetti principali del servizio richiesto

Le attività sono le seguenti:

- inquadramento dei modelli di sviluppo circolare;
- assesment del livello di circolarità di ogni singola impresa selezionata, realizzato secondo le linee guida fornite dal partenariato di progetto, con particolare attenzione a: approvvigionamento, progettazione, produzione, distribuzione e fine vita;
- utilizzo di "circularity audit tool", per la misurazione e la valutazione delle performance aziendali di economia circolare con la raccolta di dati, sia qualitativi che quantitativi, per realizzare modelli circolari, identificare aree di miglioramento e supportare la rendicontazione di sostenibilità;
- analisi dell'interazione con gli stakeholder;
- analisi della gestione del rischio nella catena di fornitura con l'adozione di una strategia a lungo termine;
- redazione di report di assesment per ogni azienda supportata;
- audit di circolarità e report finale sull'attività svolta, previa verifica del recepimento di quanto indicato nel percorso pratico di accompagnamento individuale, per fornire un'analisi delle performance aziendali in termini di circolarità;
- audit finale per valutare l'implementazione dei contenuti oggetto del percorso di accompagnamento individuale.

Art. 3 - Ammontare del contratto

L'importo posto a base di gara è stimato in € 12.295,08 oltre IVA al 22 % (Euro 15.000 al lordo di ogni onere).

Data la natura del servizio, l'importo degli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d'asta è pari a zero.

Art. 4 - Durata del contratto

Il contratto avrà decorrenza indicativa da aprile a ottobre 2026.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione

Per essere ammessi alla selezione in questione, gli Operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Aver svolto precedenti attività in tema di transizione ecologica ed economia circolare negli ultimi tre anni (periodo 2023-2024-2025);
- b. Essere iscritto sulla piattaforma M.E.P.A. all'iniziativa "SERVIZI - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO";
- c. Essere in possesso dei requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023;
- d. essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, in caso di organismi iscritti al Registro Imprese e/o al REA;
- e. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a INPS e INAIL;
- f. essere in regola rispetto alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999).

A tal fine gli Operatori economici partecipanti alla selezione dovranno compilare il modulo di autodichiarazione (Allegato 1 - Istanza di ammissione alla selezione) allegato al presente Capitolato secondo le modalità specificate nei punti successivi.

Art. 5 bis - Motivi di esclusione dalla procedura

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura in oggetto:

- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, che devono essere posseduti nei termini di scadenza delle offerte;
- la non veridicità di quanto dichiarato;
- l'invio dell'offerta o degli altri documenti richiesti con mezzi diversi da quelli prescritti o oltre il termine stabilito dall'Amministrazione;
- la presentazione di più di un'offerta da parte del medesimo Operatore economico.

I requisiti previsti dagli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023 dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'appalto.

Art. 6 - Controllo sul possesso dei requisiti

La stazione appaltante verifica le dichiarazioni effettuate dagli Operatori Economici, e "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".

Art. 7 - Modalità di presentazione dell'offerta

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire tramite il portale M.E.P.A - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con le modalità specificate nella R.D.O. (Richiesta di Offerta) evoluta.

L'offerta dovrà contenere tutti i documenti richiesti e gli stessi dovranno essere forniti esclusivamente tramite la piattaforma M.E.P.A. e dovranno confluire nelle buste virtuali.

1. Busta virtuale "**AMMINISTRATIVA**" nella quale dovranno essere inseriti:
 - a) **Allegato 1** - dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello "**Istanza di ammissione**", firmata digitalmente;
 - b) **Capitolato**, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante per accettazione;
2. Busta virtuale "**TECNICA**" in cui dovranno essere inseriti **la Scheda Tecnica** (massimo 5 facciate), firmata digitalmente, da redigere sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e **il Curriculum vitae** dell'esperto che sarà impiegato nelle attività oggetto del presente capitolato;
3. Busta virtuale "**ECONOMICA**" nella quale dovrà essere inserita **l'offerta economica** (fac-simile di sistema). Allegata all'offerta economica dovrà essere data l'informazione degli oneri per la sicurezza aziendale e dei costi del personale da utilizzare per le prestazioni oggetto del presente appalto. Entrambi i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

N.B. Nella documentazione amministrativa e tecnica, non dovrà essere indicato alcun riferimento a elementi economici dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 7 bis - Richieste di chiarimenti

Gli Operatori economici interessati alla selezione potranno richiedere chiarimenti all'indirizzo mail: innovazione@ge.camcom.it entro la data del 18 marzo 2026 ore 12:00.

La Camera di Commercio provvederà a rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimenti a tutti gli Operatori economici invitati alla selezione.

Art. 8 - Criterio di aggiudicazione

L'affidamento sarà effettuato con la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, da esperirsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del medesimo D.Lgs. L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la procedura, anche se esperita e di effettuare solo alcune delle fasi di attività previste in questo capitolato.

Si precisa che in questa selezione saranno attribuiti:

- 40 punti per la parte tecnico specialistica di cui all'art. 2;
- 20 punti per l'esperienza pregressa (desumibile dalla Scheda tecnica richiesta);
- 20 punti per i Curricula vitae delle persone che saranno incaricate di svolgere il presente servizio;
- 20 punti per la parte economica.

Art. 8 bis - Punteggi

PUNTEGGIO TECNICO (fino a un massimo di 80 punti):

- **Progetto (massimo 40 punti) per la realizzazione della seguente attività di cui all'articolo 2:**

L'Operatore Economico dovrà trasmettere uno schema di progetto in cui spiegare come intende sviluppare le seguenti attività:

- realizzazione modelli di sviluppo circolare;
- "circularity audit tool", per la misurazione e la valutazione delle performance aziendali di economia circolare con la raccolta di dati, sia qualitativi che quantitativi;
- audit di circolarità e report finale sull'attività svolta; audit finale per valutare l'implementazione dei contenuti oggetto del percorso di accompagnamento individuale.

Ciascun commissario assegnerà al progetto presentato da ciascun Operatore economico concorrente un giudizio tradotto in coefficienti da 0 a 1 come da seguente tabella:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE DI ATTRIBUZIONE
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Gravemente insufficiente	0

Verrà quindi calcolato il coefficiente medio (Cm_i) risultante dalla media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari, tenendo conto dei primi due decimali con conseguente arrotondamento dei successivi (arrotondamento per difetto fino a 0,004 (0,00) e arrotondamento per eccesso a partire da 0,005 (0,01)).

La determinazione del punteggio relativo al Progetto sarà effettuata mediante la seguente formula:

$$PO = 40 \times \frac{Cm_i}{CM}$$

dove

PO = Punteggio ottenuto

Cmi = Coefficiente medio del singolo Operatore economico

CM = Coefficiente Massimo ottenuto

- **Esperienza pregressa (massimo 20 punti):** attribuzione di due punti per ogni anno di esperienza pregressa nel settore, rispetto ai primi tre anni (2023-2024-2025) previsti come requisito di partecipazione, **fino a un massimo di 20 punti**. L'operatore economico dovrà fornire un elenco dettagliato e completo delle attività svolte in questo settore;

- **Curriculum vitae (massimo 20 punti):** Ciascun commissario assegnerà al Curriculum vitae presentato da ciascun Operatore economico concorrente un giudizio tradotto in coefficienti da 0 a 1 come da seguente tabella:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE DI ATTRIBUZIONE
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Gravemente insufficiente	0

Verrà quindi calcolato il coefficiente medio (Cmi) risultante dalla media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari, tenendo conto dei primi due decimali con conseguente arrotondamento dei successivi (arrotondamento per difetto fino a 0,004 (0,00) e arrotondamento per eccesso a partire da 0,005 (0,01)).

La determinazione del punteggio relativo ai Curricula vitae sarà effettuata mediante la seguente formula:

$$PO = 20 \times \frac{Cm_i}{CM}$$

Ogni Operatore economico dovrà inviare un curriculum vitae di personale qualificato, a prestare tale servizio, che sia legato al rispettivo Operatore economico da rapporto di lavoro dipendente o altre forme di lavoro coerenti con la natura e la durata della prestazione.

I contratti devono essere vigenti al momento della presentazione dell'offerta economica e di durata pari o superiore alla durata stessa del servizio offerto, e dovranno essere inviati all'Amministrazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Dovrà inoltre essere dichiarato che tali figure professionali saranno impiegate nello Sportello in questione.

Si precisa, infine, che dovrà essere garantito il mantenimento degli standard qualitativi per tutta la durata del rapporto contrattuale anche in caso di sostituzione delle figure professionali indicate in sede di offerta;

PUNTEGGIO ECONOMICO (fino a un massimo di 20 punti).

Per ognuna delle offerte sarà attribuito il relativo punteggio, per un massimo di 20 punti secondo la seguente formula:

$$\frac{\textit{prezzo più basso offerto} \times 20}{\textit{prezzo offerto dal concorrente}}$$

Art. 9 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 53, del D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie e definitive di cui all'articolo 106.

Art. 10 - Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 101 comma 1 lettera a) e b), l'operatore economico potrà - entro il termine di 5 giorni lavorativi assegnato dalla stazione appaltante - integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa, nel termine per la presentazione delle offerte, alla stazione appaltante con la domanda di partecipazione

alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

L'operatore può, inoltre, entro 5 giorni lavorativi sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. Si ribadisce inoltre che ai sensi del comma 2 art. 101 del D.Lgs., l'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, a tutto rischio e danno dell'Operatore economico aggiudicatario con riserva del risarcimento dei danni cagionati all'Amministrazione, qualora il servizio, oltre alle ipotesi di cui all'articolo precedente, non sia eseguito secondo quanto pattuito e l'Operatore economico aggiudicatario, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla relativa comunicazione, a sanare le inadempienze contrattuali.

Ancora, il contratto si risolve di diritto qualora:

- l'aggiudicatario abbia violato il divieto di cessione del contratto e/o di affidamento a terzi;
- l'aggiudicatario sia dichiarato fallito o sia soggetto ad altra procedura concorsuale;
- in caso di frode e cessione del contratto, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere all'Operatore economico aggiudicatario il risarcimento dei danni subiti.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, l'Amministrazione ha

facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice comunicazione, da inoltrarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) frode accertata nell'esecuzione del servizio;
- b) inadempimento grave alle disposizioni contrattuali riguardanti i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- d) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- e) cessione del contratto, visto il divieto di cessione dello stesso sotto qualsiasi forma e la nullità di diritto di ogni atto contrario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

- in caso di perdita, da parte dell'Operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di legge per l'espletamento dell'incarico. L'Amministrazione si riserva, a tale fine, il diritto di richiedere all'aggiudicatario la relativa documentazione e di espletare tutti i necessari controlli.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali e nulla sarà dovuto alla stessa da parte dell'Amministrazione se non per la parte di contratto già eseguita. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione.

Art. 12 - Fatturazione elettronica, liquidazione pagamenti, split payment

Questa Amministrazione può accettare solo fatture trasmesse in modalità elettronica.

Non si potrà dar corso al pagamento di fatture inviate in modalità diversa da quella elettronica.

Sulla fattura elettronica dovranno essere riportati:

- la descrizione delle prestazioni;
- il C.I.G. - Codice identificativo Gara;
- il C.U.P. - Codice Unico di Progetto: I48I24000270005;

- il Codice Univoco Ufficio: **UF1SDE**.

Il pagamento della fattura elettronica avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione, purché il D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa - risulti in regola rispetto al versamento dei contributi a I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e l'Operatore Economico abbia realizzato con puntualità e precisione l'incarico di cui in oggetto.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'attività svolta dall'Operatore Economico incaricato. La fatturazione dovrà essere posticipata. Dovrà essere allegata relazione dettagliata sull'attività svolta e conclusa nel corso del periodo di riferimento.

Tale relazione dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del Legale rappresentante dell'Operatore economico affidatario.

Inoltre, sulla fattura elettronica emessa, questa Amministrazione, in applicazione del meccanismo della "**Scissione dei pagamenti**" (**Split Payment**), verserà all'Operatore Economico affidatario il solo corrispettivo spettante per il servizio reso versando, invece, l'imposta dovuta direttamente all'Erario.

L'Operatore Economico affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà all'Amministrazione le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di pagamento e le comunicazioni relative ai dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Operatore economico affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta, tuttavia, espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel presente capitolato; qualora l'Operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione da comunicarsi in forma scritta.

Art. 13 - Invariabilità dei prezzi

Il prezzo offerto dagli Operatori Economici partecipanti si intende fissato dagli stessi in base a calcoli di loro assoluta convenienza, a loro totale rischio e rimarrà invariabile pur in presenza di circostanze di cui i medesimi non abbiano tenuto conto. L'Operatore Economico aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione stessa.

Art. 14 - Cessione del contratto. Vicende soggettive dell'operatore economico

L'Operatore economico aggiudicatario è il solo responsabile di tutti gli obblighi derivanti dall'espletamento del servizio; è fatto espresso divieto di cessione, anche parziale, del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Operatore economico aggiudicatario avranno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia comunicato l'operazione all'Amministrazione e prodotto adeguata documentazione circa il possesso, da parte dell'Impresa subentrante, dei requisiti di qualificazione previsti dall'Amministrazione.

Art. 15 - Stipulazione del contratto

Una volta divenuta l'aggiudicazione efficace e definitiva, si procederà a stipulare apposito contratto per la disciplina del servizio in oggetto sul portale M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Rimane inteso che l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a eseguire il servizio anche nelle more di stipulazione del relativo contratto, in casi di urgenza e/o per ragioni tecnico-organizzative dell'Amministrazione.

Per qualsiasi informazione di natura amministrativa l'Operatore Economico potrà rivolgersi al Servizio Provveditorato della Camera di Commercio di Genova.

Indirizzo PEC: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it.

Art. 16 - Subappalto

Fermo restando che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione del contratto a pena di nullità, tutte le singole lavorazioni sono subappaltabili secondo le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e comunque nel rispetto della normativa statale in relazione alle fattispecie penali.

L'articolo 119, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce le categorie di forniture o servizi, che per loro natura, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 119, comma 12 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Camera di Commercio, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato;

- b) che l'affidatario depositi presso la Camera di Commercio una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio; il deposito del contratto di subappalto può essere effettuato, ai sensi dell'articolo 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, mediante allegazione, alla PEC contenente l'istanza di autorizzazione al subappalto, del duplicato del contratto di subappalto munito della firma digitale dei contraenti apposte sul documento in formato pdf/a non modificabile;
- c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
- d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi degli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Camera di Commercio almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti. La Camera di Commercio effettua le verifiche del caso sull'Impresa

subappaltata. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, i riferimenti puntuali del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.

L'Impresa Subappaltante dovrà fornire alla Camera di Commercio la seguente documentazione, relative alle Imprese subappaltatrici:

a) Contratto di subappalto.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto. Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio dei relativi lavori dalla Camera di Commercio, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Si rimanda in ogni caso integralmente all'art. 119 per quanto non sopra citato in merito al subappalto.

Art. 17 - Referenti contrattuali

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'Operatore economico è tenuto a comunicare all'Amministrazione il nominativo di un proprio referente, fornito di requisiti di professionalità ed esperienza coerenti con l'oggetto del

contratto, cui spetterà il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti attuativi. Il referente dovrà essere munito di specifico mandato e dei necessari poteri per la gestione del contratto. Il referente avrà la piena rappresentanza dell'Operatore economico nei confronti dell'Amministrazione, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante.

Art. 18 - Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza

I dati forniti dagli Operatori Economici in occasione della partecipazione alla presente selezione saranno trattati, sia con l'ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione, dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali fisici e virtuali dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (Reg.Ue 679/2016, noto come GDPR - General Data Protection Regulation).

Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento e il loro mancato conferimento potrebbe comportare la non ammissione alla partecipazione alla procedura, nonché la mancata o parziale esecuzione del contratto nei confronti dell'Operatore Economico.

In relazione al trattamento dei predetti dati, i soggetti invitati potranno esercitare i diritti di cui al predetto Regolamento.

Si informa che:

- la richiesta di dati personali è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto e per l'attribuzione dei punteggi tecnici;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La conseguenza dell'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura stessa;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
 - il personale dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
 - gli eventuali partecipanti alla procedura;
 - ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 241/1990;
 - altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (Reg.Ue 679/2016, noto come GDPR - General Data Protection Regulation).

Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, con sede in Via Garibaldi 4, 16124 Genova.

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti:

- recapito postale: Via Garibaldi 4, 16124 Genova;
- pec: responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it;
- email ordinaria: responsabileprotezionedati@ge.camcom.it;
- telefono: 0102704301.

Allo stesso modo l'Impresa Aggiudicataria dovrà rispettare i medesimi obblighi previsti dal Reg.Ue 679/2016, noto come GDPR - General Data Protection Regulation, nel trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza nell'effettuazione del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari al presente affidamento. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante da tale inadempimento.

Art. 19 - Inadempimento e penalità

Fatto salvo quanto previsto nei punti precedenti, in ogni caso di irregolarità o carenze nello svolgimento del servizio o di

violazione delle condizioni previste dal presente Capitolato, l'Amministrazione provvederà a contestare, via PEC, l'inadempimento contrattuale, invitando l'Operatore economico aggiudicatario a presentare le proprie deduzioni, sempre per iscritto, entro un congruo termine.

Nel caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti dal contratto (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate) o insufficienza del servizio, previo richiamo scritto all'Operatore economico aggiudicatario sul rispetto degli obblighi contrattuali, saranno applicate le seguenti penali sugli importi delle relative fatture:

- per la prima trasgressione: trattenuta del 10% (IVA inclusa);
- per la seconda trasgressione: trattenuta del 15% (IVA inclusa);
- dalla terza trasgressione: trattenuta del 30% (IVA inclusa);
- alla quarta trasgressione l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto in danno dell'Operatore economico aggiudicatario senza pregiudizio per ulteriori azioni alle quali l'inadempienza possa dare luogo.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva il diritto di far effettuare i servizi carenti ad altri Operatori economici, addebitando all'Operatore economico aggiudicatario tutti i costi sostenuti per eventuali servizi sostitutivi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esperire ogni altra azione a tutela dei propri interessi e per il risarcimento dei maggiori danni eventualmente patiti.

Art. 20 - Responsabilità

L'Operatore economico aggiudicatario dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente documento. L'Operatore economico aggiudicatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri. L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, alla data del presente documento, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 21 - Invariabilità dei prezzi

Il prezzo offerto dall'Operatore Economico si intende fissato dallo stesso in base a calcoli di sua assoluta convenienza, a suo totale rischio e rimarrà invariabile pur in presenza di circostanze di cui non abbia tenuto conto. L'Operatore Economico aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione stessa.

Art. 22 - Responsabile Unico di Progetto

La Dottoressa Monica DELLEPIANE, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 23 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Monica DELLEPIANE - Responsabile Settore Innovazione ai sensi dell'art. 114, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 32 comma 2 dell'allegato II.14 del medesimo Decreto legislativo.

Art. 24 - Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto viene eletta la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Art. 25 - Domicilio delle parti

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze derivanti, l'Amministrazione e l'Operatore economico

aggiudicatario eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 26 - D.U.V.R.I.

Trattandosi di attività meramente intellettuale, non si ritiene necessario predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.), ex art. 26 del D. Lgs. 81/2008, né la verifica di cui agli articoli 11 e 57 del D. Lgs. n. 36/2023 concernente il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Art. 27 - Altre informazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale, si rinvia integralmente a quanto indicato negli altri atti di gara, oltre che alle disposizioni di legge vigenti in materia.